



STATUTO – Edizione anno 2019

Art. 1 (Denominazione)

1° E' costituita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo III del Codice Civile, nonché al D. L.vo 4/12/1997 n. 460 un'Associazione Sportiva di organismi territoriali di Bisse, senza scopo di lucro, che ha assunto la denominazione di "A. S. Lega Bisse del Garda". La Lega Bisse del Garda costituisce un organismo federativo intersocietario con il fine di coordinare, disciplinare, ordinare le società praticanti la voga su bisse.

Art. 2 (Scopi)

1° La "A. S. Lega Bisse del Garda", è apolitica e apartitica ed è una libera associazione di organismi territoriali di Bisse che persegue le seguenti finalità:

- 1) Coordinare ed organizzare un campionato annuale denominato "Bandiera del Lago" per bisse a quattro rematori in piedi (alla veneta) e promuovere manifestazioni per la divulgazione dello sport del remo e del folclore Gardesano;
- 2) Diffondere i valori morali e culturali connessi con le tradizioni culturali locali;
- 3) Patrocinare iniziative, manifestazioni e convegni anche in collaborazione con altri organismi, che si prefiggono la valorizzazione del turismo gardesano;
- 4) Svolgere attività editoriale anche mediante la pubblicazione di periodici su argomenti inerenti le finalità del sodalizio.

L'associazione può avvalersi, per il raggiungimento delle proprie finalità nonché per il corretto funzionamento della propria struttura, di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.

Art. 3 (Sede)

1° La "Lega Bisse del Garda" ha la sede legale presso la Comunità del Garda, in Gardone Riviera (BS), Via dei Colli, 15.

2° La sede secondaria è ubicata presso l'indirizzo che verrà designato dal Presidente o Vice Presidente della sponda veneta.

Art. 4 (Durata)

1° L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 (Associati)

1° Sono soci tutte le società regolarmente iscritte, i soci onorari, i soci sostenitori, i presidenti onorari e gli ex presidenti.

2° Con la domanda di ammissione e le annuali riaffiliazioni automatiche delle società già affiliate, il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo ed al versamento dei contributi stabiliti dallo stesso. Il richiedente si impegna inoltre a cedere i propri diritti di immagine inerenti alle manifestazioni organizzate dalla Lega Bisse del Garda, alla stessa per nome e per conto anche dei propri rappresentati. Le domande di ammissione sono esaminate, approvate o respinte a giudizio insindacabile dell'Assemblea.

3° I soci si dividono in fondatori (Gargnano, Garda, Lazise, Bardolino), effettivi (tutte le altre società), i sostenitori (persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione), onorari ed ex Presidenti. Tutti i Soci devono essere in regola con la quota associativa annua. Le società sportive, al fine di poter essere affiliate all'Associazione, dovranno avere necessariamente sede e fare capo ad un comune gardesano.



4° Possono chiedere l'affiliazione come socio effettivo le società in regola con norme civilistiche e federali vigenti. Ogni Comune può avere una sola società in rappresentanza di un comune. Le società ammesse dovranno sottoscrivere il presente statuto, accettandone integralmente il contenuto.

5° I Soci sostenitori ed i soci onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

6° Il titolo di Socio Onorario della Lega Bisse del Garda può essere conferito dall'Assemblea a quelle persone che in considerazione dell'appoggio dato alla Lega Bisse le hanno conferito prestigio e reso servizi preziosi. Al Socio Onorario verrà consegnato un tesserino ed un distintivo speciale.

7° L'Albo dei Soci Onorari sarà conservato dalla Segreteria della Lega.

7° bis I soci affiliati ed in regola con il pagamento della quota possono proporre al Consiglio la candidatura di una società non gardesana che potrà essere invitata, in qualità di ospite, a partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dalla Lega Bisse per l'anno sportivo successivo. Le candidature dovranno essere proposte inderogabilmente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. L'invito avrà validità per il solo anno di riferimento.

8° La qualità di associato, per quanto riguarda le persone fisiche, si perde per recesso, morosità, indegnità, assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per provvedimento di radiazione proposto dalle commissioni o dal Direttivo a seguito di grave inosservanza dello Statuto e del Regolamento. Tali provvedimenti devono essere comunicati agli interessati entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC; tale comunicazione dovrà contenere le motivazioni per le quali il provvedimento disciplinare è stato applicato.

Nessun provvedimento di radiazione può essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite la stessa lettera raccomandata A.R. o PEC, a far pervenire chiarimenti o giustificazioni tramite memoria scritta entro una settimana dalla ricezione della stessa. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo l'interessato può ricorrere presentando una memoria difensiva.

Se entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata (vale la data del timbro postale) o PEC non pervenisse al Consiglio Direttivo alcuna comunicazione da parte dell'interessato, si potrà procedere all'applicazione del provvedimento con la ratifica dell'Assemblea. In caso di presentazione di memoria difensiva, l'Assemblea deciderà se confermare o rigettare l'appello dell'individuo oggetto di procedimento disciplinare.

Le società non possono essere oggetto di provvedimento di radiazione; i procedimenti potranno essere intentati nei confronti di singoli presidenti o delegati che si siano macchiati di atti lesivi il buon nome della Lega Bisse del Garda, o contrari ai regolamenti dell'ente stesso. Le società rispondono per il principio di oggettività per i provvedimenti applicati ai loro tesserati, nel caso in cui sia coinvolto un dirigente, la società rimarrà "congelata" per quanto riguarda la partecipazione alle attività della Lega Bisse fino a che non abbia provveduto a sostituire la figura colpevole.

Qualsiasi provvedimento di radiazione emanato dall'assemblea ordinaria della Lega Bisse del Garda è irrevocabile e definitivo.

9° Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di rendere tutto quanto avesse in consegna di proprietà dell'Associazione Lega Bisse del Garda.

10° L'esclusione non solleva l'associato dagli obblighi nei confronti dell'Associazione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere agli obblighi finanziari assunti e non può richiedere alcun contributo versato ancorché il rapporto termini durante l'esercizio sociale.

11° Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo alle scadenze e con le modalità da esso indicate.



12° I soci che, a seguito d'invito scritto, non provvedano entro trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento di quanto intimato, sono dichiarati dal Consiglio direttivo sospesi da ogni diritto sociale; lo stesso può deliberare la radiazione del Socio inadempiente, qualora il mancato pagamento si protragga per oltre tre mesi.

13° Intrasmisibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 6 (Obblighi e doveri degli associati e dei regatanti)

1° Il comportamento morale e sportivo dei regatanti è soggetto al controllo e al giudizio della Commissione Tecnica Arbitrale che durante lo svolgimento delle regate applicherà direttamente le sanzioni previste dal regolamento a seguito mancata osservanza dello stesso. A discrezione della commissione stessa i provvedimenti di carattere sportivo possono essere sospesi e deferiti alla commissione disciplinare. Il giudizio espresso dalla Commissione Tecnica Arbitrale durante lo svolgimento delle regate in acqua non è appellabile. Durante le manifestazioni la Commissione Tecnica Arbitrale non ha il potere di sanzionare eventuali comportamenti morali contrari al presente statuto e al regolamento commessi durante lo svolgimento delle regate, ma ha il dovere di deferirli al Consiglio Direttivo nel referto che redigerà a fine manifestazione.

2° E' dovere di tutti gli associati, dei loro dirigenti, degli equipaggi, dei componenti di commissioni e di chiunque altro sia vincolato all'osservanza delle presenti norme, mantenere condotta conforme ai principi della lealtà e della probità sportiva e comunque compatibile con la dignità e il decoro. In caso di inadempienza e/o violazione dei regolamenti e dello statuto, gli inosservanti potranno essere deferiti al giudizio del Consiglio Direttivo.

3° Gli associati e tutte le persone indicate nel precedente comma, compresi i componenti della Commissione Tecnica Arbitrale e quelli della Commissione Disciplinare sono obbligati al rispetto delle norme riguardanti lo svolgimento delle regate.

4° E' del pari dovere degli associati e delle persone di cui ai comma precedenti, di astenersi da qualsiasi attività omissiva (anche nel denunciare) che, anche indirettamente, si manifesti contraria agli obblighi del presente Statuto ed alla rettitudine sportiva.

Art. 7 (Organi)

1° Sono organi della Lega Bisse:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Vice Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) L'Assemblea della Lega;
- 5) Il Revisore dei Conti;
- 6) Il Segretario;
- 7) La Commissione Tecnica Arbitrale;
- 8) La Commissione Disciplinare;
- 9) Il Rappresentante dei Rematori.

Art. 8 (Presidente)

1° Il Presidente può essere eletto tra i Presidenti o dirigenti delle Società gardesane appartenenti all'Associazione. E' eletto dai componenti dell'Assemblea che hanno diritto di voto, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta; dura in carica tre anni con la possibilità di essere eletto consecutivamente una volta soltanto.

2° Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega; può aprire rapporti bancari intestati all'Associazione; rilasciare procure; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e



l'Assemblea; prende decisioni d'urgenza, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione successiva. E' il responsabile della disciplina degli armi e dell'ordinato svolgimento delle regate. Emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritiene opportune per la migliore applicazione dello Statuto.

3° Può delegare il Vice Presidente o in subordine un membro del Consiglio per lo svolgimento di parte delle sue mansioni in caso di sua assenza o impedimento.

4° Il Vice Presidente, il Segretario, il Revisore dei Conti, la Commissione Disciplinare, la Commissione Tecnica Arbitrale durano in carica 3 anni o quantomeno la durata in carica del Presidente nel caso in cui si interrompesse prima della scadenza naturale.

5° Può invitare le società extragardesane a partecipare al campionato, come ospiti.

Art. 9 (Vice Presidente)

1° Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea.

2° Può essere eletto solo tra i Presidenti delle Società o i loro delegati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, appartenenti alla provincia opposta a quella del Presidente.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

1° Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente della Lega Bisse del Garda, dal Vice Presidente, da quattro Presidenti o loro delegati, delle Società iscritte in regola con la quota associativa. Dei quattro delegati al massimo uno può essere in rappresentanza delle società ospiti, rimane in carica finché la società di appartenenza è invitata. L'Assemblea approva i componenti del Consiglio Direttivo tra i candidati indicati dal Presidente con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo dura in carica per la stessa durata del Presidente.

2° Il Consiglio Direttivo viene convocato periodicamente dal Presidente ogni qualvolta le necessità lo richiedano. La convocazione può essere anche richiesta da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

3° Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4° Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Lega o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo da persona designata dai presenti.

5° Il verbale del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario o, in sua assenza, da persona designata dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà allegato al verbale della prima assemblea utile.

6° Il Consiglio Direttivo può proporre delegati, anche terzi all'Associazione, con determinate funzioni volte all'esecuzione del presente Statuto e del Regolamenti.

7° In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, il Presidente ha la facoltà di nominare un sostituto. L'Assemblea dovrà in ogni caso esprimere parere favorevole. In caso di decadenza del membro ospite il Presidente ha la facoltà di nominare un sostituto. L'Assemblea dovrà in ogni caso esprimere parere favorevole.

Art. 11 (Competenze del Consiglio Direttivo)

1° Spettano al Consiglio Direttivo tutte le decisioni e azioni pratiche per il conseguimento degli indirizzi deliberati dall'Assemblea. Tale organo deve inoltre:



- 1) Determinare le quote associative da sottoporre all'Assemblea;
- 2) Controllare che l'attività associativa si svolga nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- 3) Cercare nuove collaborazioni che portino vantaggi all'associazione;
- 4) Controllare il lavoro della Commissione Tecnica Arbitrale;
- 5) Svolgere funzioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione, gestione finanziaria, burocratica e gestire le relazioni con le istituzioni.
- 6) Ricopre il ruolo di commissione morale, proponendo sanzioni a seguito di deferimenti o in maniera autonoma.
- 7) Richiedere il controllo antidoping;
- 8) Valutare le candidature ricevute di cui all'art. 5, comma 7bis, e proporre all'Assemblea quelle ritenute idonee.

2° Il Consiglio Direttivo ha il compito di rendere esecutive tutte le disposizioni decise dall'Assemblea.

3° Il Consiglio Direttivo ha, infine, il potere di decidere in via straordinaria ed in piena autonomia, anche al di fuori delle proprie competenze, facendo ratificare le decisioni, a pena di decadenza, nella successiva riunione dell'assemblea prevista a calendario o da convocarsi entro 60 giorni previa informativa inviata tramite comunicazione scritta o per via telematica.

Art. 12 (Assemblea)

1° L'Assemblea della Lega Bisse è costituita dal Presidente in carica, dai Presidenti delle Società iscritte in regola con le quote associative, dai Soci onorari, dai Presidenti onorari, dagli ex Presidenti della Lega Bisse in regola con la quota associativa e dal rappresentante dei rematori o dal suo delegato. All'Assemblea può partecipare il Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale senza diritto di voto.

2° Hanno diritto di voto il Presidente in carica, tutti i Presidenti delle società regolarmente iscritte con le limitazioni specificate all'art. 5, punto 4, il rappresentante dei rematori (solo per il regolamento di regata). Il diritto di voto è subordinato al regolare pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Regolamento. Gli ex Presidenti hanno diritto di voto esclusivamente nelle votazioni riguardanti le modifiche da apportare allo statuto e per lo scioglimento della Lega Bisse del Garda.

3° Delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

4° Per le proposte di modifica di Statuto e dello scioglimento della Lega, da sottoporre all'Assemblea, è necessario, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati, compresi gli ex Presidenti, e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

5° Nelle votazioni per le cariche si considerano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio dei candidati in oggetto.

6° Le votazioni per le cariche sociali sono disgiunte e dovranno essere effettuate a scrutinio segreto. Si voterà per scrutinio segreto ogni qualvolta ne faccia richiesta 1/3 degli aventi diritto.

7° L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi da persona designata dai presenti.

8° Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario o, in sua assenza, da persona designata dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà inviato a tutti i membri dell'Assemblea.

9° L'assemblea è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.



10° L'assemblea viene convocata almeno due volte all'anno, con un minimo di otto giorni di preavviso, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio di Regata delle manifestazioni "Bandiera del Lago" ha valenza di Assemblea e il calendario della "Bandiera del Lago" ha valenza di convocazione. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati, con un minimo di 3 giorni di preavviso.

Art. 13 (Competenze dell'Assemblea)

1° Gli aventi diritto di voto deliberano:

- 1) l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- 2) la nomina del Presidente;
- 3) la nomina del Vice Presidente;
- 4) la nomina del Presidente della C.T.A.;
- 5) la nomina del Segretario;
- 6) la nomina del Revisore dei Conti;
- 7) la nomina della Commissione Disciplinare;
- 8) decide su proposta del Consiglio Direttivo la stesura del calendario delle regate per la "Bandiera del Lago" e delle altre manifestazioni promozionali;
- 9) l'approvazione delle domande di iscrizione alla Lega;
- 10) la ratifica dei Regolamenti interni e l'assegnazione di eventuali incarichi;
- 11) ratifica i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- 12) l'approvazione della relazione annuale, morale e finanziaria del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- 13) su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottopone alla propria valutazione;
- 14) sulla relazione del Revisore dei Conti;
- 15) la scelta delle società non gardesane da invitare quali "ospiti" alle manifestazioni ed alle attività organizzate dalla Lega Bisse per una annualità sportiva.

Si considera straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare:

- 1) sulle modificazioni da apportare allo Statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Art. 14 (Diritto di voto)

1° Il diritto di voto non è cumulabile, esso può essere delegato ad un altro membro dell'Assemblea fino ad un massimo di una delega per ciascun membro presente. La delega deve essere presentata in forma scritta e messa agli atti dal Segretario.

Art. 15 (Segretario)

1° Il Segretario è nominato dall'Assemblea con i seguenti compiti:

- a) Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b) Redige le note e le comunicazioni, cura la corrispondenza conservandone copia;
- c) Tiene il libro dei Soci;
- d) Tiene la cassa dell'associazione ed i libri sociali;
- e) Tiene l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione;
- f) Provvede ai pagamenti dietro mandato del Presidente.

Non detiene diritto di voto nel corso delle assemblee cui prende parte.



Art. 16 (Revisore dei conti)

1° Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 17 (Rappresentante dei Rematori)

1° La Lega Bisse del Garda indice un'assemblea annuale tra i rematori entro il 15 di ottobre nella quale è eletto in maniera autonoma tra i rematori tesserati al momento dell'elezione un rappresentante degli stessi che rimane in carica per la durata di un anno. Se al momento dell'elezione l'assemblea dei rematori non raggiunge la quota di 1/3 più 1 degli aventi diritto, il rappresentante pur acquisendo la carica perderà il diritto di voto; il rappresentante ha diritto di portare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea tutte le volontà e aspettative dei rematori; ha diritto di voto esclusivamente nel caso di votazioni riguardanti il regolamento di regata ed ha il diritto di controllare il corretto posizionamento del campo di regata, in prima persona o attraverso un suo rappresentante designato.

Art. 18 (Commissione Tecnico Arbitrale)

1° La Commissione Tecnica Arbitrale è composta dal Presidente della stessa e da un numero sufficiente di persone, al massimo otto, necessarie per lo svolgimento delle attività richieste. Il Presidente all'interno della Commissione Tecnica Arbitrale, sceglie il Vice Presidente.

2° La Commissione Tecnica Arbitrale è composta, al massimo da:

- tre componenti con la qualifica di giudice;
- tre componenti con la qualifica di stazzatori;
- due componenti con la qualifica di cronometristi.

3° Il Presidente ed i membri della Commissione Tecnica Arbitrale possono essere eletti anche tra soggetti terzi all'Associazione, e rimangono in carica per la stessa durata del Presidente.

4° Il Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale ed il Consiglio Direttivo, scelgono le persone per formare la Commissione Tecnica Arbitrale, da sottoporre all'Assemblea della Lega per la loro nomina.

5° Il Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale deve far rispettare ed applicare il Regolamento di Regata ed il Regolamento di Stazza decisi dall'Assemblea. Deve sanzionare gli associati durante le manifestazioni e deferire alla Commissione Disciplinare (illeciti sportivi) e al Consiglio Direttivo (illeciti morali) i comportamenti irregolari rilevati prima e dopo le manifestazioni.

6° Il Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale è soggetto alla supervisione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Commissione Disciplinare)

1° La Commissione Disciplinare è composta da quattro persone più un Presidente. Delibera con un minimo di tre componenti tra cui obbligatoriamente il Presidente.

2° Il Presidente della Commissione Disciplinare è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per la stessa durata del Presidente.

3° Il Consiglio Direttivo sceglie le persone, estranee alle società iscritte, per formare la Commissione Disciplinare, da sottoporre all'Assemblea della Lega Bisse del Garda per la loro nomina.



4° La Commissione Disciplinare dovrà decidere le sanzioni sulla base del referto della Commissione Tecnica Arbitrale e discutere su eventuali ricorsi regolarmente presentati dagli associati.

Art. 20 (Ricorsi e proteste)

1° I singoli tesserati delle società iscritte non hanno diritto di chiedere ricorso contro decisioni degli organi della Lega Bisse se non il solo caso di proposta di radiazione (art. 5, punto 8). Le decisioni prese dalla Commissione Tecnica Arbitrale durante le regate sono inappellabili. Le società possono, attraverso i loro Presidenti o delegati, presentare ricorso contro le decisioni prese dagli organi della Lega Bisse nei modi e tempi indicati nel regolamento di regata. I ricorsi devono essere basati sull'interpretazione di articoli del presente statuto e regolamento; eventuali scritti basati su interpretazioni di norme civili, penali o federali saranno rigettati.

Ricorsi contro il corretto posizionamento del campo di regata saranno presi in considerazione solo se accompagnati dalla firma del rappresentante dei rematori o delegato designato che certifica la rilevazione di misure errate.

Art. 21 (Patrimonio)

Il patrimonio della Lega è costituito dalle quote di iscrizione, dai contributi di Enti, Associazioni e privati, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà della stessa. E' fatto divieto distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 22 (Clausola Compromissoria)

Gli associati si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali e si impegnano a non divulgare documenti interni attraverso organi di stampa o social network. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun associato oppure tra gli stessi associati, connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti della Lega Bisse, nonché quelle derivanti da deliberazioni degli Organi interni della Lega Bisse, vengono sottoposte al giudizio inappellabile del Presidente Regionale pro tempore del C.O.N.I. della Lombardia (o della Regione dove in quel momento ha sede la Lega Bisse) o di persona da questi delegata, quale arbitro amichevole, che giudicherà secondo equità nella forma dell'arbitrato irrituale.

Art. 23 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà sentita l'Autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Art. 24 (Liquidazione)

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo norme stabilite dalla Legge.

Il patrimonio netto dell'Associazione risultante dalla liquidazione è devoluto, per finalità sportive, ad altro Ente o Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.



Art. 25 (Disposizioni finali e transitorie)

1° Le regole statuarie stabilite dalla legge sono:

"Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge".

"Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con affinità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la cosiddetta Authority di settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

"Obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie".

"Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti".

"Intrasmissibilità della quota o contributo associativo".

2° Il seguente atto si è uniformato alle seguenti prescrizioni normative:

Al decreto legislativo n. 460/97 con particolare riferimento alle agevolazioni tributarie e fiscali previste per gli Enti non commerciali;

All'Art. 4, quarto comma, del DPR 26/10/1972 n. 633, come successivamente modificato ed integrato ai sensi dell'art. 8, lettera A della Legge 24/12/1993 n. 537;

All'Art. 74, quinto comma, del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni con l'Art. 2, primo comma, lettera d del D.L. 30/12/1993 n. 557 così come convertito con modificazioni, nella Legge 26/02/1994 n. 133.

3° Per quanto non espressamente previsto l'Associazione intende comunque avvalersi di ogni facilitazione di carattere fiscale prevista dalla norma di legge per le associazioni sportive e culturali.

4° Per quanto non previsto nel seguente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SIRMIONE IN DATA 12 GIUGNO 2019